NUOVE PROVVIDENZE IN MATERIA DI PENSIONI DI GUERRA

Art. 7

Equiparazione dei figli degli invalidi di guerra di 1ª categoria agli orfani di guerra

I figli degli invalidi di 1ª categoria, con o senza assegno di superinvalidita', sono equiparati agli orfani di guerra anche se lo stato di figlio sia stato conseguito posteriormente all'evento invalidante.

Versione in vigore dal 27 agosto 1971, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuove provvidenze in materia di pensioni di guerra
Estremi	Legge 28 luglio 1971, n. 585
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 agosto 1971

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuove-provvidenze-in-materia-di-pensioni-di-guerra/art-7-equiparazione-dei-figli-degli-invalidi-di-guerra-di-1-categoria-agli

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it